

*Italia al giudizio europeo. Manca la firma digitale della Cciao*

# Che l'atto sia firmato

## *Il Registro imprese non è a norma Ue*

DI LUIGI CHIARELLO

**G**li atti che il registro imprese invia on line alle società non hanno valore legale, perché privi della firma digitale del conservatore. E per questo l'Italia verrà trascinata in giudizio, dinanzi la Corte di giustizia europea.

L'accusa è della commissione europea. E il governo italiano dovrà ora rispondere per non aver attuato nella sua interezza la direttiva che vincola società quotate e non quotate a soddisfare alcuni minimi obblighi di pubblicità. In particolare, si tratta della direttiva n. 2003/58/Ce, varata per mettere al passo coi tempi la prima direttiva sul diritto societario (68/151/Cee). **Il quadro Ue.** La normativa europea facilita la registrazione elettronica degli atti, presso il Registro imprese in camera di commercio, da parte delle società. Ma consente alle parti interessate di ottenere dal registro imprese anche copia in formato elettronico degli atti. Gli Stati membri erano tenuti ad attuare la direttiva entro il 31 dicembre 2006. L'Italia, secondo Bru-

xelles, lo ha fatto solo parzialmente. E ora ne risponderà dinanzi al giudice comunitario. Vediamo perché. **L'accusa.** Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, Bruxelles contesterebbe all'Italia l'assenza di una disposizione normativa che obblighi il Registro imprese all'invio on line degli atti richiesti dalle società, firmati digitalmente dal responsabile del Registro imprese, cioè dal conservatore. Oggi, infatti, l'invio telematico di questi atti non è siglato da firma digitale e ciò non fornisce alla documentazione restituita dal Registro imprese valore legale. E quindi, a rigor di logica, l'autenticità di tali atti ne risulterebbe pregiudicata. La cosa paradossale è che la normativa italiana per anni è stata un caso di scuola, a cui gli stessi funzionari comunitari si sarebbero ispirati per stilare le nuove regole Ue. Va detto, infatti, che la legge n. 580/1993 aveva già riformato il Registro imprese. E che per effetto dell'art. 2 comma 54 della legge 350/2003 (la finanziaria per il 2004), a partire dal primo gennaio 2004 il deposito presso il Registro imprese del bilancio e degli atti societari deve essere effettuato on line

o mediante supporto informatico. Abilitati a questa operazione sono: il legale rappresentante della società; i commercialisti, se muniti di firma digitale e incaricati dal rappresentante legale; i notai o altri soggetti, delegati mediante procura dal legale rappresentante. Ma il tasto dolente, come detto, è l'operazione inversa. Cioè l'uscita telematica degli atti societari dalle camere di commercio. In ogni caso, in questo genere di vertenze, il Belpaese non è solo. Sempre ieri, la Commissione europea ha deciso di inviare pareri motivati anche a Repubblica Ceca, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia. Il motivo? Non aver recepito nel diritto interno la direttiva sugli obblighi di trasparenza a carico delle quotate (2004/109/CE). Va ricordato che il parere motivato costituisce la seconda fase della procedura di infrazione (o procedura per inadempimento) prevista dall'articolo 226 del trattato Ce. In mancanza di una risposta soddisfacente da parte dello stato interessato, la commissione può sottoporre la questione alla corte di giustizia delle comunità europee.